

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3400

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAGANELLI, DIANA, POLIZIO, D'ACQUISTO, SANGALLI,  
TEALDI**

Modifica all'articolo 166 del codice penale concernente  
gli effetti della sospensione condizionale della pena

*Presentata il 25 novembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 gennaio 1992, n. 16, avente per oggetto « Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali » ha introdotto il principio che quanti risultino condannati per alcune categorie di reati debbano essere destituiti di diritto dall'incarico ricoperto, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

La successiva sentenza n. 197 del 27 aprile 1993 della Corte costituzionale, riferendosi ai soli dirigenti pubblici, ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 4-*octies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto

dall'articolo 1 della citata legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui, mediante il rinvio al comma 4-*quinquies*, prevede, nei casi ivi indicati, la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento di un procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 ».

Va rilevato che la Corte costituzionale già con la sentenza n. 270 del 1986 aveva incidentalmente osservato come siano di spettanza del legislatore le scelte sanzionatorie, sottolineando peraltro l'esigenza di escludere sanzioni rigide.

Si rende pertanto necessario un intervento legislativo per la riaffermazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità tra illecito e sanzione irroganda, appa-

rendo illegittima la destituzione di diritto in relazione alla condanna penale.

La compatibilità del comportamento del pubblico dipendente con le funzioni svolte deve essere ricondotta sempre al fatto commesso ed al caso in concreto esaminato nella sede naturale che è il procedimento disciplinare, eliminando gli automatismi.

A carico del pubblico dipendente esiste uno specifico istituto che deve essere utilizzato ogniqualvolta la pubblica amministrazione ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità, rappresentato dalla

« commissione di disciplina », costituita in modi e con composizioni diverse nei vari enti pubblici, ma che ha in comune presso tutti la competenza ad inogare le sanzioni amministrative, diversificate per gravità ed importanza.

Il dipendente pubblico risulta in tal modo sanzionabile con provvedimenti che possono incidere anche gravemente sulla carriera.

È quindi doveroso riformare secondo tali principi il testo dell'articolo 166 del codice penale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il secondo periodo dell'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione né motivo di impedimento all'accesso ed alla conservazione dei posti di lavoro pubblici o privati né motivo per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività lavorativa ».